

DELIBERA N. 121/10/CSP

Segnalazione dei signori Carlo Cunico (consigliere comunale di Rotzo) ed Edoardo Sartori nei confronti del sindaco del Comune di Rotzo per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 24 giugno 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, ne periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010;

VISTA la nota, pervenuta in data 10 giugno 2010 (prot. n. 36246), con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha trasmesso la documentazione ricevuta dalla Prefettura di Vicenza in data 12 maggio u.s. (prot. n. 267928/F.05.1) avente ad oggetto gli “*esposti relativi alla lettera, in data 24 marzo 2010, inviata dal Sindaco alle famiglie di Rotzo in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010*” con i relativi allegati, e precisamente, la segnalazione del dott. Edoardo Sartori del 27 marzo 2010 e la segnalazione del sig. Carlo Cunico, Consigliere comunale, del 29

marzo 2010, con la quale si denuncia l'invio di una lettera su carta intestata del Comune di Rotzo, in data 24 marzo 2010, da parte del Sindaco sig. Matteo Dal Pozzo, alle famiglie residenti nello stesso Comune, in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 e la nota del 19 aprile 2010 del sig. Matteo Dal Pozzo, Sindaco del Comune di Rotzo, in riscontro alla richiesta di notizie formulata Prefettura di Vicenza, con allegata la comunicazione inviata a tutti i capifamiglia del Comune;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

RILEVATO che per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il 28 e 29 marzo 2010, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta l'11 febbraio 2010, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e che fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie;

CONSIDERATO che la lettera oggetto delle segnalazioni è stata inviata alle famiglie residenti nel territorio del Comune di Rotzo in data 24 marzo 2010, a ridosso della data delle votazioni che hanno interessato la Regione Veneto;

RILEVATO che dal riscontro del 19 aprile 2010 fornito dal sig. Matteo Dal Pozzo, Sindaco del Comune di Rotzo, alla Prefettura di Vicenza, si evince quanto segue:

- lo scopo principale della missiva era quello di informare i cittadini elettori del Comune di Rotzo che era stata variata la collocazione del seggio elettorale dalla Biblioteca ad alcuni locali della Scuola dell'Infanzia. Nella lettera erano state inoltre proposte alcune riflessioni miranti soprattutto ad informare gli elettori della complessità del voto disgiunto;
- i concittadini sono stati invitati a sostenere i tre candidati dell'Altopiano dei Sette Comuni nella competizione regionale, non tenendo conto del colore politico dei rispettivi schieramenti;
- le spese di spedizione della lettera sono state sostenute personalmente dal Sindaco;

CONSIDERATO che il Corecom del Veneto nella nota inviata il 10 giugno 2010, ad esito della valutazione della documentazione trasmessa dalla Prefettura di Vicenza, pur prendendo atto che le spese di spedizione della lettera sono state sostenute personalmente dal Sindaco, ha rilevato che la comunicazione in questione ha fornito ai cittadini precise indicazioni di voto attraverso lo strumento istituzionale della carta intestata con il logo del Comune e la firma del Sindaco, così contravvenendo al disposto di legge;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale in questione non riveste i requisiti dell'indispensabilità e della impersonalità richiesti dall'articolo 9 della legge 28 del 2000 e, contenendo precise indicazioni di voto per le elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, costituisce altresì un mezzo di propaganda elettorale vietata dalla normativa di settore alle pubbliche amministrazioni;

RAVVISATA, pertanto, la violazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni regionali in data 28 e 29 marzo 2010, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Rotzo di pubblicare sul proprio sito *web*, entro sette giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo della lettera spedita alle famiglie del Comune di Rotzo il 24 marzo 2010, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, contenente indicazioni di voto.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto messaggio, all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 24 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola